

**CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DEL  
CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA  
"ITALIAN CENTRE FOR THE LAW OF THE SEA (ICLOS)"**

**tra**

**L'Università degli Studi di Roma Tor Vergata**, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Nathan Levialdi Ghiron, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 17/12/2024

**e**

**L'Università degli Studi di Genova**, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Federico Delfino, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 18/12/2024

**e**

**L'Università degli Studi di Macerata**, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. John Francis McCourt, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 30/01/2025.

**e**

**L'Università degli Studi di Messina**, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof.ssa Giovanna Spatari, autorizzata a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 30/01/2025

**e**

**L'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"**, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Roberto Tottoli, autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 26/02/2025

**e**

**L'Università degli Studi di Milano-Bicocca**, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof.ssa Giovanna Iannantuoni, autorizzata a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28/01/2025.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ARTICOLO 1**

**Costituzione**

È costituito, ai sensi dell'art. 91 d.P.R. 382/1980 e dell'art. 15 L. 241/1990, il Centro Interuniversitario di ricerca denominato " ITALIAN CENTRE FOR THE LAW OF THE SEA (ICLOS)"

**ARTICOLO 2**

**Scopo del Centro**

Il Centro si propone di:

- a) promuovere e svolgere attività di ricerca nel settore del diritto del mare e degli affari marittimi, della pianificazione spaziale marittima e dell'economia 'blu',
- b) promuovere e partecipare, nel rispetto delle disposizioni in vigore per l'Amministrazione universitaria, all'organizzazione di corsi, seminari, attività e corsi di

aggiornamento relativi ai settori indicati in lett. a) anche fornendo supporto alla didattica;

c) organizzare convegni nazionali ed internazionali, curare la pubblicazione di articoli, volumi, manuali, riviste;

d) favorire la collaborazione con altri Enti pubblici di ricerca, Istituti o Dipartimenti universitari anche non aderenti al Centro Interuniversitario e lo scambio di informazioni e pubblicazioni tra ricercatori del settore;

e) collaborare in attività di ricerca e sviluppo con Enti pubblici e privati, sulla base di apposite convenzioni che potranno essere sottoscritte, previo parere favorevole del Consiglio Scientifico, dal Direttore del Dipartimento sede amministrativa o dal Rettore, secondo quanto previsto dal *Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità* vigente pro tempore nell'Ateneo presso il quale il Centro ha sede.

Le attività svolte dal Centro non dovranno essere in alcun modo in concorrenza con le attività degli Atenei aderenti alla convenzione. Del rispetto di tale condizione dovrà essere dato atto nella relazione di cui all'art. 7, co. 4, lettera c).

### **ARTICOLO 3**

#### **Sede Amministrativa**

Il Centro ha sede, ai fini organizzativi ed amministrativi, presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Dipartimento di Giurisprudenza

### **ARTICOLO 4**

#### **Unità di ricerca**

1- Il Centro si articola in Unità di ricerca che rappresentano le articolazioni funzionali delle attività del Centro presso le Università aderenti.

2- La costituzione delle Unità di ricerca è proposta con istanza indirizzata al Direttore del Centro ed è deliberata dal Consiglio scientifico, acquisito il consenso dell'Università ospitante.

L'Unità di ricerca dovrà avvalersi, per la gestione amministrativa e contabile, per la gestione di fondi e per l'inventariazione e gestione delle attrezzature, di un Dipartimento o di un altro Centro autonomo di spesa dell'Ateneo presso il quale è costituita.

La costituzione di nuove Unità di ricerca all'interno delle Università già convenzionate non costituisce modifica della convenzione. Il Dipartimento sede amministrativa provvederà a darne notizia agli altri Atenei.

### **ARTICOLO 5**

#### **Partecipazione e collaborazione alle attività del Centro**

1- Docenti e ricercatori appartenenti alle Università convenzionate che svolgano ricerca scientifica nei settori di interesse del Centro possono **partecipare** alle attività del Centro presentando al Direttore domanda nella quale è indicata l'Unità di ricerca cui intendono afferire; il Direttore trasmette l'istanza al Consiglio Scientifico che ne delibera l'accettazione.

2- Possono **collaborare** alle attività del Centro anche dottorandi di ricerca, assegnisti di ricerca e borsisti delle Università convenzionate ed inoltre studiosi, esperti, esponenti di altre Istituzioni pubbliche e strutture associative, dirigenti e funzionari pubblici, docenti in quiescenza o comunque temporaneamente non in servizio presso Atenei pubblici o privati. Le modalità di richiesta ed accettazione della partecipazione sono disciplinate secondo la procedura definita dal primo comma del presente articolo.

3- Il Direttore del Centro avrà cura che il personale esterno alle Università convenzionate sia coperto dalle apposite polizze assicurative stipulate dall'Ente ospitante per infortuni, per danni a terzi ed alle strutture che possano verificarsi nel corso ed in conseguenza delle attività svolte per il Centro stesso (Responsabilità Civile).

## **ARTICOLO 6**

### **Organi del Centro**

Organi del Centro sono:

- a) Il Consiglio Scientifico
- b) Il Direttore.

## **ARTICOLO 7**

### **Il Consiglio Scientifico**

1- Il Consiglio Scientifico è composto da un rappresentante per ciascuna Unità di ricerca - della quale diventa il Coordinatore - designato con provvedimento dell'Università di appartenenza;

2- Il Consiglio Scientifico è nominato con Decreto del Rettore dell'Università presso cui ha sede amministrativa il Centro e resta in carica per un periodo di 3 anni. I componenti del Consiglio possono essere confermati nell'incarico. 3- Il Consiglio può cooptare, quali membri senza diritto di voto, personalità scientifiche ed esperti e rappresentanti di Organismi pubblici o privati che collaborano ai sensi dell'art. 5 co.2 con l'attività del Centro. Il numero dei membri consultivi non può essere superiore ad un terzo dei membri del Consiglio con voto deliberativo.

4- Il Consiglio così costituito ha i seguenti compiti:

a) designa - tra i professori ordinari e associati facenti parte del Consiglio stesso quali membri con voto deliberante - il Direttore del Centro ed un Vice-Direttore che presieda le riunioni del Consiglio in caso di temporanea assenza del Direttore;

b) individua le linee dell'attività scientifica del Centro, ne definisce la traduzione in appositi programmi di ricerca e delibera per quanto di competenza e ove necessario il piano finanziario annuale delle attività del Centro;

c) approva, entro due mesi dalla scadenza dell'esercizio, il rendiconto consuntivo ed una relazione sulle attività svolte. Tali documenti sono predisposti dal Direttore sulla base della documentazione sull'attività scientifica fornitagli dalle Unità di ricerca e della documentazione contabile prodotta dal Dipartimento sede amministrativa. Il Consiglio Scientifico approva inoltre il programma di attività del Centro e il relativo piano di spesa predisposto anche esso dal Direttore;

d) delibera sulle questioni riguardanti l'impiego dei fondi e l'utilizzazione delle attrezzature in dotazione al Centro, nei limiti e con le modalità previste dalla presente convenzione e dal *Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità* vigente pro tempore presso l'Ateneo sede amministrativa;

e) delibera sulle forme di collaborazione con altri Organismi pubblici e privati, nei limiti e con le modalità previste dalla presente convenzione e dal *Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità* vigente pro tempore presso l'Ateneo sede amministrativa;

f) formula richieste di finanziamento;

g) vaglia e delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro di cui all'art 13 ed alle richieste di partecipazione e collaborazione presentate da professori, ricercatori o altri esperti della materia ai sensi dell'art.5;

h) predispone, alla scadenza della convenzione, una relazione sulle attività svolte, evidenziando le motivazioni a supporto dell'eventuale richiesta di rinnovo e le proposte di ulteriori attività da svolgere nei successivi sei anni;

i) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Direttore o da almeno un terzo dei suoi componenti;

j) delibera in merito alla costituzione di nuove Unità di ricerca, previa approvazione della proposta da parte delle Università convenzionate (salvo quanto previsto dall'art.19 per il periodo immediatamente successivo alla prima stipula della presente convenzione);

5- Il Consiglio Scientifico può delegare, se del caso, i suoi poteri al Direttore del Centro, specificando i termini della delega e la durata della stessa.

6- Il Consiglio Scientifico è convocato almeno una volta l'anno per l'approvazione del piano di spesa e del rendiconto consuntivo ed inoltre ogni volta che il Direttore lo reputi necessario o qualora sia richiesto da un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve essere fatta con un anticipo di almeno 15 giorni.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti con voto deliberativo. Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza degli aventi diritto. A parità di voto prevale il voto del Direttore o del Vice-Direttore.

È ammessa la partecipazione alle riunioni anche in videoconferenza o comunque in modalità telematica tale da consentire l'identificazione certa dei partecipanti e un'effettiva partecipazione di tutti i componenti del consiglio scientifico alle deliberazioni.

## **ARTICOLO 8**

### **Il Direttore del Centro**

Il Direttore è nominato dal Rettore dell'Università presso la quale il Centro ha la propria sede amministrativa, su designazione del Consiglio Scientifico.

Il Direttore dura in carica 3 anni e può essere rieletto per un secondo mandato consecutivo.

Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

a) rappresenta, nei limiti delle norme vigenti e comunque limitatamente agli atti che non comportino oneri economici, il Centro nei rapporti con i terzi;

b) convoca e presiede il Consiglio Scientifico;

c) coordina e sovrintende l'attività del Centro ed esercita tutte le funzioni che non siano espressamente di competenza degli altri organi;

d) propone al Consiglio Scientifico, prima dell'inizio dell'esercizio, il programma di attività del Centro e il relativo piano di spesa;

e) predispone, al termine dell'esercizio, il rendiconto consuntivo ed una relazione sulle attività svolte dal Centro nell'anno trascorso e li sottopone all'approvazione del Consiglio Scientifico;

f) promuove, d'intesa con il Consiglio Scientifico, l'organizzazione delle attività scientifiche;

g) informa annualmente gli Enti aderenti per quanto concerne sia l'attività svolta sia i programmi di sviluppo futuri;

h) predispone e cura l'aggiornamento annuale dell'elenco del personale che ai sensi dell'art. 5 partecipa o collabora alle attività del Centro.

## **ARTICOLO 9**

### **Fonti di finanziamento e gestione amministrativa del Centro**

- 1- Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti:
  - da Ministeri o Enti Pubblici di Ricerca;
  - da eventuali contributi straordinari volontari degli Enti aderenti;
  - dalla partecipazione a bandi di finanziamento di progetti di ricerca, nei limiti e con le modalità previste dai bandi stessi e dalla normativa pro tempore vigente;
  - da altri soggetti pubblici e privati; al fine di conseguire tali forme di finanziamento il dipartimento sede amministrativa del Centro potrà stipulare apposite convenzioni.
- 2- Il Centro provvede al proprio finanziamento nei modi indicati nel comma precedente. Qualora si manifesti il rischio di disavanzo finanziario, che in nessun caso potrà essere fatto gravare sui bilanci delle Università, il Direttore del Centro ne dà tempestivamente comunicazione ai consociati affinché concordino i provvedimenti necessari, incluso lo scioglimento anticipato del Centro stesso.
- 3- La gestione amministrativa e contabile del Centro è affidata al Dipartimento presso il quale ha sede amministrativa ed è disciplinata dal *Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità* di tale Università. Tutte le attività negoziali e contrattuali relative alle attività del Centro sono svolte per mezzo dello stesso Dipartimento, non essendo il Centro dotato di autonoma personalità giuridica e capacità contrattuale.
- 4- I fondi e le attrezzature assegnati o acquisiti per le necessità del Centro affluiscono, previa delibera del Consiglio Scientifico del Centro, all'Università dove questo ha sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro stesso. Con provvedimento della sede amministrativa tali fondi o attrezzature possono essere ripartiti o assegnati alle Unità di ricerca di cui il Centro si compone, con vincolo di utilizzazione per specifiche e predefinite attività, affinché siano gestiti tramite Dipartimenti o altri centri autonomi di spesa presso i quali le Unità di ricerca sono costituite.
- 5- Al rendiconto consuntivo annuale è allegato un elenco di beni acquisiti per le esigenze del Centro, con indicazione dell'Università presso la quale sono inventariati e delle Unità di ricerca che ne usufruiscono.

## **ARTICOLO 10**

### **Modifiche alla convenzione**

Modifiche alla presente convenzione possono essere proposte dal Direttore o da un membro del Consiglio Scientifico e sono approvate dal Consiglio Scientifico. Le modifiche così approvate entrano in vigore solo in seguito alla stipula di un apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione sottoscritto dai Rettori delle Università aderenti, previa autorizzazione dei competenti Organi.

## **ARTICOLO 11**

### **Durata e Recesso**

- 1- La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula ed ha validità di 6 anni; potrà essere rinnovata per un uguale periodo previo accordo scritto tra le parti, approvato dagli Organi competenti.
- 2- È ammesso il recesso di ciascuna Parte, previa disdetta da inviare al Direttore del Centro almeno 6 mesi prima della fine dell'esercizio finanziario. Le parti convengono di dover fare salva la necessità di garantire la continuazione delle attività del Centro già in essere, di non compromettere i risultati delle ricerche in corso e di non esporre le parti al rischio di inadempimento di obbligazioni assunte nei confronti di terzi.

3- È fatto salvo il diritto di recesso immediato per i motivi di cui all'art. 9 co. 2.

## **ARTICOLO 12**

### **Scioglimento anticipato**

Il Consiglio Scientifico può deliberare lo scioglimento del Centro a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti.

Con le stesse modalità il Consiglio Scientifico può deliberare che

- i beni residui siano attribuiti alle Unità di ricerca presso le quali risultano inventariate come da elenco allegato al rendiconto di cui all'art. 9 co.5,
- le somme di denaro siano ripartite tenendo in considerazione l'assegnazione a specifiche Unità o progetti di ricerca eventualmente già deliberata in precedenza dallo stesso Consiglio Scientifico.

Nella ripartizione si terrà comunque conto di criteri di equità e dell'effettiva durata del periodo di utilizzazione.

## **ARTICOLO 13**

### **Adesioni ulteriori**

Altre Università possono entrare a far parte del Centro con le modalità previste dall'art. 7 co. 4.

Le nuove adesioni, costituendo modifica del presente accordo, saranno formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione ai sensi dell'art. 10.

## **ARTICOLO 14**

### **Trattamento dei dati**

1. Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, le Parti si impegnano reciprocamente ad operare nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nel dettaglio il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito "GDPR") e il D. Lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione di dati personali" o "Codice della privacy"), così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e, ove rilevanti, i provvedimenti emanati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.

2. Le Parti si impegnano a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del medesimo GDPR.

3. Le Parti opereranno, ciascuna per le attività di rispettiva competenza, in qualità di Titolari autonomi. Ove però, in attuazione della presente convenzione, vengano effettuati trattamenti di dati congiunti o qualora vi sia trasferimento di dati personali fra gli Enti, le Parti dovranno stipulare specifici accordi per definire gli aspetti relativi alla titolarità o contitolarità dei trattamenti.

## **ARTICOLO 15**

### **Titolarità dei risultati e tutela della proprietà intellettuale**

1. Fermo restando che ciascuna Parte è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche e attività oggetto del presente contratto e fatti salvi i diritti spettanti agli autori ai sensi della vigente legislazione, i risultati ottenuti nell'ambito delle finalità del Centro saranno in contitolarità tra le Parti in pari quota, salva la possibilità per le Parti di concordare in

forma scritta la modifica delle percentuali di contitolarità, tenuto conto dei contributi inventivi e degli apporti (in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie) di ciascuna.

2. Le Parti possono concordare in documenti successivi clausole specifiche relative alle modalità di registrazione, di ripartizione degli oneri e dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale e di tutela e difesa dei diritti di proprietà intellettuale.

## **ARTICOLO 16**

### **Riservatezza**

Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro e collaboratori a seguito e in relazione alla attività oggetto del medesimo.

## **ARTICOLO 17**

### **Assicurazioni e sicurezza**

Le Parti concordano che gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro gravino sull'Ente presso il quale si svolgono le attività del Centro. A tal fine il personale universitario e degli Enti aderenti, i collaboratori, gli assegnisti di ricerca, i borsisti ed eventualmente anche gli studenti, sono tenuti ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dall'Ente ospitante. Sarà cura dell'Ente stesso fornire la formazione, l'informazione e tutti i mezzi necessari per l'espletamento degli obblighi di legge sulla sicurezza e sull'igiene sul lavoro.

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative obbligatorie in favore del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

## **ARTICOLO 19**

### **Norme di prima applicazione**

Al fine di consentire un più rapido avvio delle attività del Centro, contestualmente al perfezionamento della presente convenzione,

❖ in deroga a quanto previsto dall'art.4 co.2 sono istituite, immediatamente e senza necessità di ulteriori procedimenti, le seguenti Unità di ricerca:

- ***Università degli Studi di Roma Tor Vergata***

Unità di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza

- ***Università degli Studi di Genova***

Unità di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza

- ***Università degli Studi di Macerata***

Unità di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza

- ***Università degli Studi di Messina***

Unità di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche

- ***Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"***

Unità di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali

- ***Università degli Studi di Milano-Bicocca***

Unità di ricerca presso il Dipartimento di Giurisprudenza

❖ è costituito per i primi tre anni il Consiglio Scientifico i cui componenti saranno stati preventivamente designati da ciascuna Università convenzionata con la stessa delibera di approvazione della stipula della presente convenzione o con provvedimento adottato contestualmente alla sottoscrizione della convenzione stessa da parte del

Rettore dell'Ateneo. L'Università degli Studi di Roma Tor Vergata -sede amministrativa del Centro ICLOS- provvederà alla nomina del Consiglio in conformità a quanto previsto dal precedente art. 7 co.2. La prima riunione del Consiglio, nella quale sarà designato il Direttore del Centro, sarà convocata e presieduta dal rappresentante dell'Università-sede. Successivamente al primo triennio il Consiglio Scientifico sarà costituito con le modalità previste dall'art. 7;

❖ viene predisposto, a cura dell'Università sede amministrativa, l'elenco del personale che ai sensi dell'art. 5 partecipa o collabora alle attività del Centro. Tale elenco viene allegato alla presente convenzione (All. A) e sarà aggiornato dal Direttore entro tre mesi dal perfezionamento della presente convenzione a seguito delle eventuali richieste di partecipazione e collaborazione pervenute nel periodo immediatamente successivo alla costituzione del Centro. Tale aggiornamento non costituisce modifica della convenzione.

## **ARTICOLO 20**

### **Stipula della convenzione - imposte di bollo e registrazione**

Ai sensi dell'art. 15 L. 241/1990 la presente convenzione, in unico originale, è sottoscritta con firma digitale ex art. 24 del D. Lgs. 82/2005.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Roma Tor Vergata (autorizzazione n. 87893/99 del 02/08/1999).

### **All. A: elenco, ai sensi dell'art. 19 della convenzione, del personale che partecipa o collabora alle attività del Centro**

- Unità di ricerca presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata:
  - Prof.ssa Fiammetta Borgia;
- Unità di ricerca presso l'Università degli Studi di Genova:
  - Prof. Simone Carrea,
  - Prof. Pierangelo Celle,
  - Prof. Francesco Munari,
  - Prof. Lorenzo Schiano Di Pepe;
- Unità di ricerca presso l'Università degli Studi di Macerata:
  - Prof. Andrea Caligiuri;
- Unità di ricerca presso l'Università degli Studi di Messina:
  - Prof. Roberto Virzo;
- Unità di ricerca presso l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale":
  - Prof. Giuseppe Cataldi;
- Unità di ricerca presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca:
  - Prof. Irini Papanicolopulu.